



TRIBUNALE DI TRANI

Nr.

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Letta tutti gli atti e i documenti di cui alla procedura esecutiva in epigrafe;

letta in particolare l'istanza formulata dal debitore esecutato in data 29.06.2017, con la quale richiedeva che la sospensione della presente procedura, il cui compendio immobiliare è posto in vendita alla data del 04.07.2017, fosse sospesa in quanto *"con provvedimento del 28.06.2017 il G.D. dott. [] nella procedura recante il numero di Rg. [] J.G. ha disposto la sospensione della procedura esecutiva immobiliare indicata in epigrafe"*

Richiamata la disciplina di cui alla l. n. 3/12 che offre al debitore esecutato, la possibilità di "salvare", almeno temporaneamente, il proprio patrimonio immobiliare (od anche quello mobiliare) da eventuali azioni intraprese dai creditori, permettendogli, sospendendo i processi esecutivi in corso, di porre rimedio alla sua disagiata condizione finanziaria.

In particolare, il 2° comma, lettera c) dell'art. 10 della L. 3/2012, così come modificato dal D.L. 179/2012 sancisce che il giudice, con la fissazione dell'udienza di omologazione *"dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili"*.

P.Q.M.

Preso atto della disposta sospensione ai sensi del 2° comma, lettera c) dell'art. 10 della L. 3/2012, così come modificato dal D.L. 179/2012 ;

sospende la presente procedura

Si comunichi

Trani, 04.07.2017

Il G.E.